

Cronologico Data Domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			Note
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	
00 - 00001 16/04/2024	Agenzia Entrate Riscossione	44.383,22	1.467,03	42.945,58	424,32	2.480,35	<p>Credito oggetto di richiesta di ammissione al passivo: crediti fiscali, tributi locali, diritti camerali, interessi di mora, sanzioni, aggio, spese tabellari e diritti di notifica.</p> <p>Documentazione prodotta a supporto della domanda: estratto dei ruoli relativo a diverse cartelle di pagamento.</p> <p>Proposta: considerati i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016, eccipisce la prescrizione quinquennale delle pretese portate dalle seguenti cartelle: 1) cartella di pagamento n. 034R0342012002168837000; credito di euro 350,99 in via privilegiata ed euro 120,41 in via chirografaria; 2) cartella di pagamento n. 034R0342013001040735200; credito di euro 23,08 in privilegio e di euro 12,45 in chirografo; 3) cartella di pagamento n. 034R0342013002927664800; credito di euro 85,76 in privilegio e di euro 28,60 in chirografo; 4) cartella di pagamento n. 034R0342014004754122500; credito di euro 369,91 in chirografo; 5) cartella di pagamento n. 034R0342015000520184300; credito di euro 87,53 in privilegio e di euro 22,33 in chirografo; 6) cartella di pagamento n. 034R0342015002428463500; credito di euro 87,41 in privilegio e di euro 20,97 in chirografo. Il credito totale portato dalle cartelle appena elencate ammonta complessivamente a euro 1.209,44, di cui euro 634,78 in privilegio ed euro 574,66 in chirografo. Propone, diversamente, l'ammissione del credito complessivo in linea capitale e sanzioni portato dalle restanti cartelle, pari a euro 43.283,50, di cui euro 42.945,58 in privilegio ed euro 337,92 in chirografo. Quanto al credito di euro 994,75 reclamato a titolo di interessi di mora, di cui euro 752,24 in privilegio ed euro 242,51 in chirografo, se ne propone l'esclusione, in quanto l'istante non ha prodotto il computo analitico di tali accessori del capitale, neanche a mente dell'art. 2749 c.c. (cfr. sentenza n. 10481/2018 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione); chiarisce che la quota del credito per interessi di mora contenuta nelle cartelle sopra elencate, quindi, assorbita dall'eccepita prescrizione, ammonta a euro 18,03 in privilegio e a euro 217,17 in chirografo, per un totale di euro 235,20. Quanto al credito richiesto per aggio, di euro 180,83, la cui ammissione è stata richiesta in privilegio per l'importo di euro 136,40 e in chirografo per l'importo di euro 44,43, si propone l'ammissione del credito portato dalle cartelle per le cui pretese non è eccezionale la prescrizione, di euro 86,40; la proposta di ammissione è da intendersi in chirografo, dato che il privilegio richiesto si estende solo alla somma iscritta a ruolo, alle sanzioni e, entro determinati specifici limiti, agli interessi di mora (chiarisce che la somma a titolo di aggio portata dalle cartelle sopra elencate ammonta a euro 94,43, di cui euro 67,74 in privilegio ed euro 26,69 in chirografo). Propone l'esclusione, infine, del credito di euro 464,82 richiesto a titolo di spese tabellari e del credito di euro 94,08 richiesto per diritti di notifica, perché le prime hanno ad oggetto veri e propri compensi equiparabili a quelli professionali (l'agente della riscossione non ha dimostrato che trattasi di spese vive), nel contesto di una situazione processuale in cui la legge prevede che la domanda di insinuazione sia proponibile senza alcuna necessità di patrocinio, mentre i secondi afferiscono ad oneri non sostenuti e/o non provati (le quote di tali oneri portate dalle cartelle sopra elencate ammontano, rispettivamente, a euro 12,26 e a euro 35,28).</p> <p>Riepilogo proposta: Ammesso per euro 389,71 nella categoria privilegiati immobiliari di grado 4, per i crediti per tributi indiretti di cui all'art. 2772 c.c., speciale su, come richiesto. ; Ammesso per euro 105,59 nella categoria privilegiati immobiliari di grado 4, per crediti dello Stato per IVA in caso di responsabilità solidale del cessionario sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione ex artt. 2772 e 2780, n.4 c.c., speciale su ; Ammesso per euro 26,43 nella categoria privilegiati di grado 7, per credito dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., speciale su, come richiesto. ; Ammesso per euro 30,67 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 760,54 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., come richiesto; Ammesso per euro 407,80 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. ; Ammesso per euro 41.224,84 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. ; Ammesso per euro 337,92, Categoria Chirografari ; Ammesso per euro 86,40, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 2.480,35.</p>

Cronologico Data Domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			Note
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	
00 - 00002 16/05/2024	Banca Monti dei Paschi di Siena S.p.A.  Avv. Giordano Balossi	0,00	345.968,46	0,00	272.212,50	73.755,96	<p>Credito oggetto di richiesta di ammissione al passivo: credito finanziario derivante da contratto di leasing.</p> <p>Documentazione prodotta a supporto della domanda: documentazione giudiziaria (decreto ingiuntivo opposto, sentenza di conferma parziale del decreto ingiuntivo, documenti prodotti a supporto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, tra cui la documentazione contrattuale e il piano finanziario del leasing, ricorso per l'apertura della procedura concorsuale, certificazione ex art. 50 TUB aggiornata alla data del ricorso ex art. 270 CCI).</p> <p>Proposta:</p> <p>SULLA RIVENDICA DEL BENE</p> <p>Preliminarmente, sulla rivendica del bene, il curatore rileva che la risoluzione contrattuale, operata dalla concedente il 17.01.2019 (cfr. ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo), ha determinato, ai sensi dell'art. 138 della legge n. 124/2017, il diritto della stessa a rientrare nel possesso dell'immobile di che trattasi (sull'applicabilità alla fattispecie della legge n. 124/2017, si veda, da ultima, la sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione in data 21.03.2024 con n. 7527).</p> <p>Ancora, si riscontra che siffatto diritto non è mai stato disconosciuto dal soggetto indebitato, per come emerge dalla sentenza n. 509/2023 RG emessa dal Tribunale di Siena, con la quale è stata cristallizzata parte della pretesa creditoria azionata dall'istante nella presente sede.</p> <p>Difatti, l'immobile deve intendersi restituito alla data del 17.01.2019, non potendosi rilevare dati differenti, salvo a voler sanare l'inerzia verosimilmente palesata dalla concedente nell'espletamento degli adempimenti sulla stessa ricadenti ai sensi della richiamata legge (acquisizione immediata del possesso del bene e celere ricollocazione del medesimo sul mercato).</p> <p>Pertanto, l'immobile non è stato acquisito (né poteva esserlo) da parte dello scrivente ufficio concorsuale.</p> <p>Naturalmente, resta ferma l'applicazione dell'art. 138 della legge n. 124/2017, ai sensi della quale <i>"In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente"</i>. Peraltro, risulta sostanzialmente conforme al precetto normativo l'art. 18 del contratto di leasing.</p> <p>Occorre, quindi, quantificare l'importo che la concedente può dedurre a deconto del valore di mercato del bene. In tal senso, la sentenza di cui sopra consente di ricavare l'importo dovuto per canoni scaduti al 17.01.2019, per euro 99.779,71 (si invita la concedente a produrre il prospetto da cui desumere che detto importo si riferisca effettivamente alle voci di cui all'art. 138 della legge n. 124/2017), mentre il piano di rientro finanziario consente, al contempo, di dedurre che la sorte capitale non saldata alla data di risoluzione del contratto ammontava a euro 150.800,00 (arrotondato per eccesso). Pertanto, l'importo <i>de quo</i> ammonta a <b>euro 250.579,71</b>.</p> <p>Evidenzia che tutte le spese sostenute dalla concedente non risultano funzionali al recupero del bene, posto che, si ribadisce, lo stesso deve intendersi pacificamente restituito alla data del 17.01.2019.</p> <p>Si riserva ogni valutazione sul contegno contrattuale tenuto dalla concedente, la quale, ai sensi dell'art. 139 della legge n. 124/2017, ma anche dell'art. 18 del contratto di leasing, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per la ricollocazione del bene sul mercato.</p> <p>SUL CREDITO DI CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE</p> <p>Individuata la sorte capitale del credito, pari a euro 250.579,71, è il caso di esaminare la pretesa azionata dall'istante a titolo di spese legali, tutte funzionali al recupero del credito medesimo.</p> <p>Ebbene, il credito a titolo di spese legali e spese vive sostenute viene così rideterminato; rispetto al credito insinuato a titolo di spese legali, si propone l'ammissione dell'importo di euro 17.612,00, con la rideterminazione ai minimi di legge dei compensi legali richiesti per l'atto di precetto, per il pignoramento mobiliare, per il ricorso di cui al CCII (trattandosi di moneta concorsuale). Sul compenso così quantificato spetta il c.p. 4% di euro 704,48 nonché il rimborso 15% di euro 2.747,47, per un totale di euro 21.063,95.</p> <p>Quanto alle spese vive, non rinvenendosi la prova dell'esborso asseritamente sostenuto a titolo di notifica del decreto ingiuntivo (di euro 48,79), posto che ammonta a euro 21,01 l'esborso a titolo di spese di pignoramento mobiliare nonché a euro 125,00 l'esborso a titolo di spese iscrizione a ruolo del ricorso di cui al CCII, si propone l'ammissione del credito di euro 568,84.</p> <p>Riepilogo proposta: Ammesso per euro 272.212,50 in chirografo; Escluso per euro 73.755,96.</p>

Cronologico Data Domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			Note
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	
0 - 00003 16/05/2024	Agenzia delle Entrate	1.410,75	0,00	134,98	0,00	1.275,77	<p>Credito oggetto di richiesta di ammissione al passivo: crediti per imp oste dirette.</p> <p>Documentazione prodotta a supporto della domanda: partite di ruolo.</p> <p>Proposta: Si propone l'ammissione del credito di euro 134,98, con il privilegio richiesto, afferendo il medesimo a ritenute non versate per il 2021 (cfr. partita di ruolo 2024C0011805). Di converso, si rinvia l'esame della restante pretesa allo stato passivo del socio illimitatamente responsabile, afferendo, la medesima, a debiti personali di quest'ultimo.</p> <p>Riepilogo proposta: Ammesso per euro 134,98 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c.; Escluso per euro 1.275,77.</p>
		<b>45.793,97</b>	<b>347.435,49</b>	<b>43.080,56</b>	<b>272.636,82</b>	<b>77.512,08</b>	